

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13499/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa per procura in calce alla citazione dagli avv. [REDACTED]  
e [REDACTED] del foro di Bergamo, elettivamente domiciliata presso l'avv. [REDACTED] con  
studio in [REDACTED]

- attrice

contro

[REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa per procura in calce alla  
comparsa di risposta dall'avv. [REDACTED] - con studio in [REDACTED]  
[REDACTED]

- convenuta

**Conclusioni:** Per l'attrice: come da foglio depositato via PCT: "NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE  
1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità, inapplicabilità ed inefficacia, per  
le ragioni tutte esposte in atti, delle condizioni contrattuali del contratto di conto corrente n. [REDACTED],  
di rapporti collegati e derivati intrattenuti dall'attrice con [REDACTED] prevedenti la  
capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri, anche in misura superiore ai  
vigenti tassi soglia di usura, applicate nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia  
di qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

2) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli  
addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto e spese, in quanto non convenute, indeterminate  
e prive di causa:

e per l'effetto condannare la convenuta [REDACTED] alla rettifica del saldo di conto in  
conformità dell'effettivo reale saldo accertato alla luce delle nullità rilevate e, conseguentemente, ad  
appostare a credito, in favore della [REDACTED] le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul  
conto corrente.n. [REDACTED] che si quantificano in euro 64.595,58= ovvero nella diversa somma che risulterà  
in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo

NONCHE'

3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento contrattuale della convenuta e per l'effetto

condannare [REDACTED] al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

NONCHE'

4) condannare la convenuta [REDACTED] al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., di tutti i danni subiti e subendi da [REDACTED] per la resistenza in giudizio svolta, il tutto nella misura che verrà determinata, anche in via equitativa, dall'Ill.mo Giudice adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; il tutto con l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA

1) condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di Ste-Sal s.n.c. in misura di euro 64.595,58= ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Previa rimessione della causa in fase istruttoria, si chiede che il Giudice voglia: a) disporre la riconvocazione del CTU a chiarimenti in quanto lo stesso non ha adeguatamente risposto alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice rag. [REDACTED], che qui si intendono integralmente richiamate, giungendo a parere della scrivente difesa a conclusioni erronee e contraddittorie per i motivi già esposti e sottolineati; b) sulla base delle suddette richiamate osservazioni e delle richieste formulate dal CT di parte attrice nelle "Osservazioni alla Relazione Integrativa della CTU del dott. [REDACTED]" disporre integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.

IN OGNI CASO: spese, compensi, accessori e oneri come per legge interamente rifusi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.".

Per la convenuta: come in comparsa di risposta, ribadisce la richiesta di integrazione della C.T.U. In comparsa di risposta: "IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da [REDACTED] s.c. di [REDACTED], atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere;

- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria della richiesta in ripetizione/restituzione avversaria nei confronti di [REDACTED] rilevata con riguardo al conto corrente oggetto di causa, relativamente al periodo antecedente al 10.06.2005;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande formulate nel presente giudizio dalla ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ di ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~, assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria; per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a nessun titolo;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, dichiarare compensate le somme che, all'esito del giudizio risultassero a credito di parte attrice, con le somme eventualmente dovute alla Banca;

IN VIA ISTRUTTORIA: ... *omissis* ... IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari".

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

~~\_\_\_\_\_~~ con citazione notificata in data 12.5.2016 ha convenuto in giudizio ~~\_\_\_\_\_~~ S.p.A. deducendo di aver intrattenuto dal 1985 un c/c di corrispondenza ordinario n. ~~\_\_\_\_\_~~ presso la filiale di Villa Carcina (BS) e contestando alla banca di aver applicato interessi debitori superiori al tasso soglia e anatocistici, c.m.s. e oneri non dovuti e di aver variato, in violazione dell'art. 118 TUB, le condizioni contrattuali. L'attrice ha dedotto di aver indebitamente corrisposto per questi titoli la somma di € 64.595,58, chiesto la condanna della banca alla "rettifica del saldo di conto in conformità dell'effettivo reale saldo accertato alla luce delle nullità rilevate" e il risarcimento del danno patito per le violazioni di legge e contrattuali anzidette, consistente nei "costi per l'assistenza di ~~\_\_\_\_\_~~ e la redazione della perizia che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio".

~~\_\_\_\_\_~~ s'è tempestivamente costituita in giudizio, con comparsa di risposta dep. 13.9.2016 per l'udienza del 3.10.2016, deducendo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, perché proposta a c/c ancora aperto e la prescrizione delle rimesse antecedenti il 10.6.2005 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio. Con istanza fuori udienza 29.1.2018 l'attrice ha chiesto la sostituzione del C.T.U. dott. ~~\_\_\_\_\_~~ per pretesa incompetenza e proposto ricusazione dello stesso. L'istanza di sostituzione è stata respinta per manifesta infondatezza con provvedimento fuori udienza del 30.1.2018, mentre quella di ricusazione è stata respinta, a seguito di contraddittorio scritto, con ordinanza 22.2.2018.

A seguito del deposito della perizia (20.2.2018), all'udienza del 14.3.2018 l'attrice ha chiesto la convocazione del C.T.U. a chiarimenti e/o integrazione di perizia. Con ordinanza fuori udienza in pari data il giudice ha accolto l'istanza, rilevando che "l'eccezione di prescrizione è infondata per tabulas"

perché mancano i movimenti. Pertanto il ricalcolo del saldo dare-avere deve farsi dall'inizio del rapporto e non, come ha invece fatto il C.T.U., soltanto per gli ultimi dieci anni di operatività del conto corrente a partire dalla data della citazione” e assegnato nuovi termini al C.T.U. per deposito dell'integrazione. All'udienza di rinvio del 12.9.2018, entrambe le parti hanno chiesto la riconvocazione del C.T.U. a chiarimenti, l'attrice per “svolgere i conteggi di cui alla richiesta n. 8 del C.T.P.” e la convenuta per la pretesa “inidoneità dei riassunti scalari a costituire prova”. Respinte entrambe le istanze, il giudice ha fissato udienza di p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Eccezione di inammissibilità. ~~8887700~~ ha agito per la rettifica del saldo di un c/c ancora aperto, senza specificamente individuare rimesse solutorie. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitato, ma l'eccezione è infondata sotto ogni aspetto.

Non è possibile agire fondatamente in ripetizione di indebitato senza individuare e provare almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento. Nondimeno, a c/c ancora aperto il cliente non ha necessità e non è onerato di agire in ripetizione di indebitato, poiché ha facoltà di proporre azione di accertamento negativo, complessivamente intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, ad es. che abbiano per oggetto o per effetto l'applicazione di interessi anatocistici o superiori alla soglia d'usura ecc.; b) l'accertamento delle somme addebitate a titolo di interesse commissione spesa in base alla clausola nulla o in assenza di previsione contrattuale; c) infine, l'eliminazione dell'annotazione indebita, con conseguente rettifica dei rapporti di dare-avere.

La domanda di mero accertamento è ammissibile purché l'attore vi abbia interesse. L'interesse ad agire, in definitiva per la rettifica del saldo del c/c ancora aperto, è evidente: dipende dal comportamento stesso della banca che ha conteggiato a carico del cliente interessi commissioni spese in tesi indebite e ne rifiuta lo storno, resistendo in giudizio. Altrettanto evidente che il cliente ha interesse all'accertamento vuoi che ne risulti un minor debito, un maggior fido o il passaggio a credito del c/c.

Vedi in termini Cass. 5.9.2018 n. 21646: “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla



cessazione del rapporto”.

L'allegazione e prova di rimesse solutorie non è dirimente come *causa petendi* dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto poiché, all'accertamento della nullità della clausola (a) e dell'illegittimità dell'addebito in conto (b), segue l'elisione del debito (se l'indebito non è stato ancora pagato) o l'accredito di una somma corrispondente al pagamento (se l'indebito è stato pagato), con effetto equivalente, in entrambi i casi idonei a reintegrare la sfera patrimoniale del cliente. Vedi conclusioni in epigrafe di parte attrice: “[..] appostare a credito, in favore della ~~causa petendi~~, le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul conto corrente n. ~~6122~~[..]”.

La differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie riemerge tuttavia considerando il fatto che il credito restitutorio che il cliente ha titolo ad appostare, in misura pari alla quota di rimesse solutorie che è andata a pagare un indebito oggettivo, si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2033 c.c.. Che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo – e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. – non toglie che la banca abbia titolo e interesse a eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate.

Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. La norma è correttamente intesa in giur. (Cass. 9.4.2003 n. 5575) nel senso che “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata”.

In altri termini, il consolidamento dello stato di fatto, delle situazioni *lato sensu* possessorie, determinato dall'esecuzione del contratto e del decorso del tempo (usucapione, prescrizione dell'azione di indebito) priva di rilevanza la questione, logicamente preliminare, della validità o meno del titolo contrattuale. Il convenuto per la dichiarazione di nullità del contratto può quindi eccepire la carenza di interesse ad agire perché la nullità, seppur accertata, non determina apprezzabili conseguenze giuridiche, *id est* non dà titolo alla ripetizione delle prestazioni eseguite.

In un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere – secondo la condivisa ricostruzione operata da Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418 – pagamenti (rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti.

2. Disponibilità dei soli scalari. Il C.T.U. ha segnalato (prima relazione, pag. 14) che “non si è rinvenuta la disponibilità degli estratti conto completi con i movimenti giornalieri del conto ma sono stati prodotti gli estratti conto scalari dai quali si sono rilevati tutti i saldi contabili giornalieri per il



periodo considerato. La mancanza documentale incide esclusivamente per le ipotesi di modifica delle date delle operazioni bancarie e delle valute. Come si dirà in seguito la presenza nei contratti delle pattuizioni relative alle valute non avrebbe comportato alcuna modifica alle valute e pertanto la carenza documentale non è significativa". Il C.T.U. ha quindi ritenuto di poter dare corso al ricalcolo del saldo dare-avere secondo il quesito.

L'estratto conto bancario è un documento complesso che consta di tre parti, che assolvono a distinte funzioni: riepilogare i movimenti annotati in conto, liquidare le competenze per interessi commissioni e spese, dare evidenza della correttezza della liquidazione secondo i dati contabili e i criteri contrattuali. Secondo la varietà della modulistica bancaria, queste funzioni possono essere diversamente distribuite all'interno dell'estratto conto, ma in linea di massima si deve dire che:

- il riepilogo dei movimenti annotati in conto risulta dal c.d. foglio movimenti, dove sono ordinati per "data contabile" rimesse e prelevamenti, accrediti e addebiti a qualsiasi titolo intervenuti nel periodo contabilizzato;
- il riassunto scalare espone i saldi giornalieri del c/c, ordinati per "data valuta", e i numeri debitori, risultanti dalla sommatoria dei saldi giornalieri per valuta o, in termini equivalenti, dalla moltiplicazione del saldo per valuta per il numero di giorni e, pertanto, serve a dare evidenza dei dati contabili utilizzati per la liquidazione;
- infine, il foglio di riepilogo delle competenze indica interessi commissioni e spese, dando evidenza dei numeri debitori e dei tassi d'interesse convenzionali, del massimo scoperto trimestrale e dell'aliquota prevista per la c.m.s. "storica" e infine dei parametri rilevanti per il calcolo delle spese (numero di operazioni ecc.).

Stanti le differenti funzioni assolte dalle diverse parti dell'estratto conto, la questione è quale sia l'unità documentale minima necessaria che la parte interessata deve produrre, al fine di dare al C.T.U. elementi sufficienti a elaborare la risposta al quesito.

Ritiene lo scrivente, aderendo all'opinione espressa dal C.T.U., che la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perché operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida, il conseguente ricalcolo ricorsivo – trimestre per trimestre – delle competenze "legittime" (specificamente i punti 2-3-5-6 del quesito; vedi ordinanza fuori udienza 1.8.2017) non esiga la produzione del c.d. foglio movimenti, visto che:

- un'eventuale contestazione dei saldi per valuta, per applicazione di valute antergate o postergate in assenza di clausole autorizzative o in violazione dei limiti di legge (cfr. art. 120 co. 1 TUB) esige la produzione del foglio movimenti da cui risulta, oltre alla data valuta, anche quella contabile. Il cliente che non produce il foglio movimenti pertanto non contesta e-o non può contestare i giorni-



valuta applicati;

- la verifica del TEG ai fini dell'usura deve farsi, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi, utilizzando la nota formula

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

È evidente che i dati necessari alla verifica possono essere riscontrati sul riassunto scalare e-o sul foglio di riepilogo delle competenze, salva la misura dell'accordato che deve essere ricavata dal documento contrattuale di affidamento e in difetto secondo le istruzioni di Banca d'Italia (cfr. par. B4 "Classi di importo", richiamato dal par. C4), e in ogni caso non esigono la produzione del foglio movimenti;

- riassunto scalare e riepilogo delle competenze forniscono i dati contabili, necessari e sufficienti, alla liquidazione trimestrale di interessi commissioni e spese e pertanto devono ritenersi *prima facie* sufficienti anche al fine di verificare la legittimità e la rispondenza alle previsioni contrattuali degli addebiti annotati;
- riassunto scalare e riepilogo delle competenze sono anche necessari e sufficienti sul piano contabile a eliminare l'effetto anatocistico della produzione di interessi su interessi (se non consentita), riducendo trimestre per trimestre i saldi giornalieri per valuta (e quindi, in definitiva, i numeri debitori) del monte-interessi maturato nei trimestri anteriori e non pagato;
- analogamente, sulla base dei soli riassunti scalari e riepilogo delle competenze, il C.T.U. opera le dovute rettifiche dei numeri debitori e delle liquidazioni nei trimestri successivi quando, pur in presenza di una valida clausola anatocistica, verifichi l'esistenza di competenze indebitamente annotate a qualsiasi titolo.

Queste conclusioni non sono in conflitto, si dice per chiarezza e in risposta alle osservazioni del C.T.P. convenuta (memoria all. 2 C.T.U., pag. 2 ss.), con il condiviso orientamento di legittimità (da ultimo Cass. 23.5.2018 n. 12845; in precedenza vedi tra molte Cass. 23.10.2017 n. 24948) che onera il cliente che agisce in ripetizione di indebito di provare, oltre all'inesistenza di una *causa debendi*, anche l'esistenza della rimessa solutoria e quindi di produrre gli estratti conto integrali dai quali la rimessa

risulta<sup>1</sup>. Altro è infatti l'onere probatorio di chi agisce per l'accertamento negativo del saldo debitore risultante dall'estratto di c/c formato dalla banca, altro l'onere di chi agisce per ripetere un pagamento che assume indebitamente effettuato (vedi sopra § 1).

3. (Segue). Prescrizione. Il C.T.U. prosegue la sua esposizione, osservando che "la mancanza degli estratti conto ordinari e la presenza dei soli estratti conto scalari non permette di avere diretta conoscenza delle singole rimesse intervenute nel periodo ante decennale per la verifica della prescrizione. Sono stati pertanto analizzati esclusivamente gli ultimi dieci anni di operatività del conto corrente a partire dalla data della citazione".

Lo scrivente conviene con l'osservazione tecnica del C.T.U.: se non è prodotto il c.d. foglio movimenti, non può essere esaminata l'eccezione di prescrizione.

Secondo i principi ricevuti da Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418, il termine di prescrizione dell'azione di indebito decorre a c/c ancora aperto soltanto se vi sia stato un "pagamento", ossia uno spostamento patrimoniale con carattere di definitività. Sussiste "pagamento", secondo il condiviso indirizzo giur., se la rimessa in conto è eseguita su un conto corrente non affidato o affidato ma con saldo creditore oltre i limiti del fido alla data di esecuzione della rimessa. Per estensione, può ammettersi uno spostamento patrimoniale con carattere di definitività, pur nel caso in cui l'addebito sia annotato su conto con saldo creditore alla data di esecuzione.

È, per contro, seguendo i principi, certamente esclusa la decorrenza della prescrizione in data anteriore alla chiusura del c/c, nel caso in cui la rimessa sia eseguita su c/c affidato, con saldo contenuto nei limiti del fido: vuoi perché il saldo debitore contenuto nei limiti del fido non è esigibile fino a revoca o scadenza del termine (art. 1845 c.c.) e quindi l'operazione non presenta il tratto tipico oggettivo del pagamento, vuoi perché la rotatività di utilizzo del fido esclude la definitività dello spostamento patrimoniale.

Ora, riprendendo i risultati attinti dalla giur. in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, al fine di accertare se, e in quale misura, la rimessa abbia funzione solutoria, non sono idonei "il criterio del « saldo contabile », che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del « saldo per valuta », che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi" (Cass. 15.7.2010 n. 16608; conformi Cass. 14.4.2010 n. 8953; Cass. 10.9.2002 n. 13143; Cass. 3.1.1996 n. 12). La copertura o meno del conto va per contro accertata, secondo la medesima giur., con riferimento al saldo disponibile "da determinarsi

<sup>1</sup> Cass. 23.5.2018 n. 12845: "il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute".





in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca". Quest'ultima, data di esecuzione, coincide presuntivamente col saldo per valuta nel caso di rimesse di titoli all'ordine (versamento di assegni) e col saldo contabile nel caso di operazioni per contanti; infine "nel caso di operazioni su titoli e di movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione, il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo una interpolazione tra dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione" (massima espressa da Cass. 22.3.2010 n. 6903).

Da questa considerazione in diritto emerge, in modo evidente, l'insufficienza dei soli riassunti scalari, dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per "data valuta" a verificare, secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa in conto a ridurre e/o estinguere l'anzidetto scoperto, e la necessità invece di esaminare la movimentazione del c/c quale risultante dal c.d. foglio movimenti, dove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta.

L'eccezione di prescrizione non può essere pertanto esaminata in assenza dell'estratto integrale, ferma invece la possibilità di procedere alle verifiche sugli addebiti e all'eventuale rettifica del saldo (§ 2) e ferma altresì l'irrelevanza, come *causa petendi* dell'azione, dell'esistenza e prova di rimesse solutorie (§ 1).

4. Il ricalcolo del saldo dare-avere deve attenersi ai seguenti principi.

4.1. Documentazione contrattuale. Come ha verificato il C.T.U. (da ultimo relazione integrativa pag. 3 ss.) il c/c oggetto di causa è stato acceso in data 28.12.1994 (doc. 2 conv.) con il numero [REDACTED] (poi [REDACTED] ed infine [REDACTED] a nome di [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Al contratto risultano allegate le condizioni contenute nel "Libro [REDACTED] - Foglio Informativo Analitico siglate in ogni pagina dal correntista e precisamente:

- Tasso creditore : 1,0%;
- Tasso debitore massimo 16,75% nominale annuo e per scoperto di c/c e di mora 18,75% nominale annuo;
- C.M.S. Trimestrale per superi affidamento 0,750% - calcolato sull'importo massimo di scoperto verificatosi nel periodo.

Nel documento oltre al costo annuale sono presenti le altre condizioni di esercizio del conto, le spese di incasso degli effetti, assegni ecc.. La capitalizzazione delle competenze è annuale per gli interessi creditori e trimestrale per quelli debitori.

Con la richiesta di adesione al conto "Business Soluzioni 400" del 20.10.2006 (doc. 4 conv.) vennero ridefinite le condizioni economiche come segue:



- Tasso creditore: 0,1% oltre 3.000 euro di giacenza nullo sotto i 3.000 euro;
- Tasso per scoperto di c/c e di mora 13,00% tasso effettivo 13,64759%;
- C.M.S. Trimestrale per superi affidamento 1,1100%;
- Spese di liquidazione trimestrale 28,00 euro;

Con la richiesta di adesione al conto "Business Illimitato" del 16.11.2007 (doc. 5 conv.) vennero ridefinite le condizioni economiche come segue:

- Tasso creditore: 1,3% tasso effettivo 1,30635%;
- Tasso per scoperto di c/c e di mora 14,50% tasso effettivo 15,30766%.
- C.M.S. Trimestrale per superi affidamento 1%;
- Spese di conto canone fisso mensile 30,00 euro;
- Spese di istruttoria per affidamenti da 30 a 50 euro.

Dal 9.5.1996 vennero stabilite linee di credito (sub doc. 6 conv.) di lire 40.000.000 per scoperto di conto al tasso del 14,50% con c.m.s. dello 0,125% a revoca con altri 40.000.000 di lire alle medesime condizioni con scadenza 31.8.1996 e lire 180.000.000 utilizzabili per smobilizzo crediti con tasso da concordare. Gli affidamenti vennero ulteriormente modificati il 29.7.1999, il 28.2.2000, il 15.11.2000, l'11.12.2002, il 27.3. 2003, il 5.8.2003, il 24.9.2004, il 9.9.2005 ed il 21.12.2005 e ancora l'11.4.2006 integrato il 31.1.2007, l'11.11.2008, il 7.1.2010, il 1.2.2010 ed il 26.2.2010.

Il Doc. 7 conv. riporta gli affidamenti al 15.10.2010 e contiene la pattuizione della commissione di disponibilità fondi nella misura percentuale dello 0,5 trimestrale sulla media delle aperture di credito trimestrali.

Il Doc. 8 conv. riporta gli affidamenti al 3.11.2010 ed il doc.9 gli affidamenti al 29.4.2011 ed il doc.10 quelli al 6.2.2013 e contiene la pattuizione della commissione di disponibilità fondi nella misura percentuale dello 0,5 trimestrale sulla media delle aperture di credito trimestrali.

Ciascuno di questi documenti è sottoscritto (almeno) dalla cliente e pertanto soddisfa il requisito di forma scritta a pena di nullità previsto dall'art. 117 TUB come interpretato da Cass. sez. un. 16.1.2018 n. 898.

**4.2. Jus variandi.** L'attrice ha contestato, ma in termini del tutto generici e non circostanziati, la ripetuta violazione da parte della banca della disciplina dello jus variandi ex art. 118 TUB. È da osservare che la banca ha prodotto e il C.T.U. censito (sopra § 4.1.), oltre ai contratti di c/c di corrispondenza anche le rinegoziazioni e/o rimodulazioni – tutte sottoscritte dall'attrice – delle linee di credito concesse, per apertura di credito, smobilizzo portafoglio crediti SBF ecc. e che l'attrice non ha svolto specifiche contestazioni alla ricostruzione del C.T.U. né indicato gli addebiti annotati in conto in violazione delle previsioni. La doglianza deve pertanto respingersi.



4.3. Interessi ultra-legali. In conclusionale (pag. 10) l'attrice insiste sulla "mancata pattuizione e specifica approvazione per iscritto da parte del correntista delle clausole dispositive e determinative della misura degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese in parola". È evidentemente contraddetta dalla C.T.U. che, esaminando la documentazione versata in atti, ha evidenziato la determinatezza degli interessi sia in assenza di fido, sia con riguardo alle diverse linee di credito concesse dalla banca a [REDACTED]. L'attrice non ha contestato specificamente la C.T.U., né segnalato un'applicazione dei saggi di interessi non conforme al pattuito. Pertanto non sussistono motivi per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U..

4.4. Giorni-valuta. Ancora in tema di interessi, viene in questione il tema dei giorni-valuta. In diritto, la materia rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale. Ripetutamente, norme imperative di legge hanno ristretto i margini tra versamento/prelievo e saldo per valuta (art. 120 T.U. bancario; art. 2 d.l. 1.7.2009 n. 78), senza negare la legittimità *tout court* della pattuizione della antergazione delle valute sui prelievi o postergazione delle valute sui versamenti.

In specie, il contratto di c/c del 1994 (doc. cit.), come ha rilevato il C.T.U., prevede l'indicazione di giorni valuta su versamenti e prelievi. L'attrice non s'è specificamente doluta della violazione delle norme di legge o condizioni contrattuali, né può dolersene oggi non avendo allegato e provato di aver impugnato tempestivamente e specificamente le registrazioni su conto.

4.5. c.m.s. La c.m.s. è stata prevista, nelle condizioni di contratto 28.12.1994 (doc. cit.) nella misura dello "0,75% trimestrale, calcolato sull'importo massimo di scoperto verificatosi nel periodo". La previsione è evidentemente determinata, sia per quanto concerne l'aliquota, sia per quanto concerne l'individuazione della base di calcolo ("massimo scoperto verificatosi nel periodo"). Soddisfa pertanto il requisito di determinatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c..

Lo scrivente non ignora che, per parte della giur., la c.m.s. sarebbe sfornita di causa perché costituente una duplicazione degli interessi, essendo bensì dovuta a remunerazione dell'obbligo di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, ma liquidata in ragione dell'effettivo utilizzato. La tesi non può essere condivisa in diritto, giacché implica una "valutazione frazionata – clausola per clausola – dell'assetto sinallagmatico del contratto. E' evidente che la singola clausola di un rapporto articolato, avulsa dal contesto complessivo, può non trovare ex se idoneo sostegno causale; la causa, tuttavia, vuoi quale funzione economico-sociale del contratto, vuoi – secondo un più moderno approccio – quale funzione economico-individuale dell'operazione, non può non essere declinata che in relazione al negozio nel suo complesso, quando non, addirittura, al collegamento funzionale di più contratti. In tale prospettiva anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del



finanziamento, sub specie dell'intensità di utilizzo della provvista disponibile. Se ciò, poi, conduca, di fatto, ad un costo eccessivo del finanziamento e, in generale, del servizio creditizio, non è questione rilevante in termini squisitamente civilistici, quale vizio invalidante del negozio, ciò attenendo all'equilibrio economico delle prestazioni; né siamo, nel caso presente, al cospetto di rapporto consumeristico, sia perché ciò non risulta formalmente dedotto, sia perché i rapporti in questione ineriscono il credito all'impresa, pur individuale, dell'attore" (così il condiviso Trib. Torino 20.4.2012, est. Conca).

Il C.T.U. ha rilevato (integrazione pag. 9) difformità applicative rispetto alla c.m.s. pattuita, nel senso che "dopo i primi trimestri, l'effettivo conteggio della C.M.S. indicato negli estratti conto scalari non corrisponda alle previsioni contrattuali. In particolare si evidenzia tale difformità già a partire dall'estratto conto scalare al 30.06.1996 dove viene indicata una base di calcolo di lire 60.893.889 e un'aliquota (come da contratto) pari allo 0,75%, senza che poi l'importo della commissione (278.476 lire) corrisponda al risultato della moltiplicazione matematica dei fattori di calcolo ( $60.893.889 \times 0,75\% = 456.704$  lire); tale difformità prosegue anche nei trimestri successivi fino al 2° trimestre 1997 quando dalla lettura degli estratti conto scalari si rileva una variazione dell'aliquota (50%) e soprattutto della base di calcolo (interessi debitori) rispetto alle previsioni contrattuali. Inoltre in conseguenza di tale espunzione, nonché dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo anteriore al 23.12.2002, a partire dal 2004 il saldo ricalcolato (come risulta dai fogli di calcolo allegati) risulta sempre positivo e pertanto anche per il periodo successivo si è ritenuto necessario eliminare ogni applicazione a titolo di C.M.S. in quanto non dovuta.

Le conclusioni del C.T.U. sono largamente condivisibili per quanto concerne l'espunzione della c.m.s., visto che: 1) a decorrere dal 1996, la banca ha cessato di fare applicazione della c.m.s. prevista per contratto e applicato, in sua vece, una commissione non contrattualizzata, commisurata al 50% degli interessi di periodo; 2) l'eliminazione dell'effetto anatocistico sui saldi di conto corrente ha determinato il passaggio del c/c a saldo creditore, a decorrere dal 2004, e pertanto la necessità di espungere per conseguenza la c.m.s. prevista per contratto, calcolata sulla massima esposizione debitoria raggiunta nel trimestre.

4.6. C.D.F. La commissione disponibilità fondi è stata prevista contrattualmente con l'integrazione 15.10.2010 (doc. 7 conv.), sottoscritta dalla società attrice, in misura pari allo 0,5 trimestrale, "calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale sopraindicata alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso, esclusa quella concessa nella forma tecnica a tassi differenziati e quelle concesse a titolo di prefinanziamento mutuo".



Il C.T.U. ha inoltre rilevato (pag. 11) che “la commissione di messa a disposizione fondi risulta indicata nell’integrazione contrattuale in atti (doc.7 parte convenuta) dove risulta esplicitato, oltre all’aliquota applicata (0,5%) che *“l’importo dovuto a titolo di commissione trimestrale di disponibilità fondi è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale sopraindicata alla media dell’importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso”*. Tuttavia, come già indicato nel precedente paragrafo in relazione alla C.M.S., il risultato dell’eliminazione della capitalizzazione degli interessi precedente al 2002 e dell’espunzione della C.M.S. porta il saldo di conto corrente ad essere sempre positivo fino dal 2004, pertanto non sarebbe stato necessario alcun affidamento e quindi nessun addebito a titolo di Commissione messa a disposizione fondi o altre commissioni analoghe. Per tale motivo lo scrivente ha provveduto alla loro espunzione unitamente alla C.M.S.”.

Tali conclusioni non possono, invece, essere condivise per quanto concerne la commissione disponibilità fondi che: 1) è stata applicata dalla banca in conformità alla clausola contrattuale, su base trimestrale, nella percentuale dello 0,50%, sulla media delle aperture di credito vigenti nel trimestre: 2) essendo applicata sull’affidamento e non sull’utilizzo effettivo del fido è insensibile alla riclassificazione dei saldi di c/c; 3) l’argomento, di buon senso, che [REDACTED] avrebbe potuto evitare di mantenere i fidi, operando su basi attive, tralascia di considerare che negli anni 2010-2014 il conto corrente (vedi e/c prodotti sub doc. 1 att.) ha operato spesso su basi attive, senza che peraltro [REDACTED] abbia rinunciato ad avvalersi dell’apertura di credito.

L’ammontare addebitato a titolo di c.d.f. dal IV trimestre 2009 in avanti ammonta ad € 3.653,77, che il C.T.U. ha stralciato e devono essere riaccreditati a favore di [REDACTED].

**4.7. Capitalizzazione trimestrale degli interessi.** Dall’accensione al 30.6.2000 il contratto viola l’art. 1283 c.c. come interpretato dall’ormai stabile giur. (da ultimo Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418). La violazione persiste anche per il tratto successivo dall’1.7.2000 alla chiusura.

La convenuta fa valere l’art. 7 cpv. della delibera 9.2.2000 del CICR: “[2] Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00”, richiamando il precedente a sé favorevole di App. Milano 19.6.2018 (conclusionale pag. 11).



Trascura tuttavia di considerare il comma 3 della stessa disposizione, il quale prevede: “[3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Ora, per qualificare la variazione come “modifica non peggiorativa” (comma 2) o “peggiorativa” (comma 3), non v’è che un criterio plausibile: confrontare il regolamento del rapporto prima e dopo la variazione.

Se per il tratto anteriore al 30.6.2000 è indiscusso che la banca non poteva e non può legittimamente addebitare interessi su interessi, per il tratto successivo l’introduzione *ex novo* del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto (art. 7.3.) – mediante sottoscrizione *ad hoc* ex art. 1341 c.c. – come è previsto in via generale dall’art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. ad es. Trib. Mantova 12.7.2008 e Trib. Mondovì 17.2.2009 entrambi su *Il caso*).

Vero è quindi che l’art. 7 co. 2 è stato scritto sul presupposto della salvezza retroattiva (art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342) delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori. Caduta la norma primaria con efficacia *ex tunc* a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 17.10.2000 n. 425), non può che cadere anche la norma secondaria che quella presupponeva, *recte* la qualificazione della modifica contrattuale come “non peggiorativa”.

Questa considerazione – l’efficacia *ex tunc* della pronuncia di incostituzionalità – sembra sfuggita ad App. Torino 2.5.2012 n. 740 (ne *Il caso*) che ha ritenuto di poter fare salva la variazione introdotta dalla banca mediante semplice pubblicazione in G.U. sul presupposto (inconsistente) della “vigenza all’epoca del detto adeguamento (giugno 2000) della disciplina transitoria prevista dall’art. 25 terzo comma d. lg. 4 agosto 1999 n. 342”.

In conclusione, non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) fino alla contrattualizzazione del 23.12.2002 (doc. 3 conv.), che il C.T.U., con motivazione logica e non contestata dalle parti, ha ritenuto primo contratto successivo alla delibera 9.2.2000 del CICR idoneo a introdurre nel regolamento contrattuale un’idonea clausola di capitalizzazione.

**4.8. Usura.** Il C.T.U. ha rilevato nel II trimestre 2008 un addebito, evidentemente dovuto a un occasionale passaggio a debito del c/c, di totali € 8,48 per interessi ed € 0,73 per commissioni superiore alla soglia d’usura.



31/12/2007	2	278,05	3.955,19	208,99	50,74	280,00	4,98	534,15	839.524,40	197.865,29	25.000,00	9,26%	14,925%
31/03/2008	1	24.469,15	1.725,10	481,72	139,49		0,84	620,57	1.781.339,40		25.000,00	10,43%	14,760%
30/06/2008	1	624,36	22.452,85	8,48	0,73		48,62	39,41	12.100,59	1.354.891,11	25.000,00	25,56%	14,870%

Non sono state rilevate altre violazioni della legge n. 108. Il punto non forma oggetto di contestazioni.

4.9. Conto anticipo fatture. Risulta dalla documentazione contrattuale versata in atti che [redacted] ha beneficiato di una linea di credito per anticipo fatture. Come riferisce il C.T.U. (prima relazione pag. 15-16), "l'operatività degli anticipi veniva però gestita su un conto separato del quale non sono disponibili gli estratti conto, che non è stato analizzato nemmeno nella perizia econometrica allegata da parte attrice (doc.2), e che pertanto parrebbe escluso dalla domanda di causa. La linea di smobilizzo di portafoglio ed anticipo fattura, accordata per 120.000 euro, generava una commissione di disponibilità che veniva addebitata nella liquidazione trimestrale delle competenze sul conto [redacted] (poi [redacted]) mentre gli interessi passivi venivano addebitati anch'essi sul conto [redacted] ma la loro liquidazione avveniva in capo al rapporto 36154 di cui non sono disponibili elementi per il ricalcolo". Lo scrivente conviene con l'opinione del C.T.U..

Leggendo la narrativa di citazione (pag. 2-17) non c'è un solo accenno all'esistenza e tipologia dei conti accessori al c/c di corrispondenza n. [redacted]: nelle premesse si dà atto che "[redacted] accendeva il conto corrente di corrispondenza ordinario n. [redacted]" (pag. 1); oggetto della domanda sono le somme che "la correntista ha indebitamente corrisposto alla Banca, in relazione al conto corrente n. [redacted]" (pag. 2); le diverse *causae petendi* azionate si riferiscono al c/c n. [redacted] e non ai conti accessori, come comprovano passaggi che qui si trascrivono, in tema di interessi ultralegali (pag. 4, "per il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla [redacted] c. con [redacted], la sopra menzionata perizia econometrica [...] è stata effettuata in presenza del solo contratto di affidamento del conto corrente n. [redacted]"), di capitalizzazione trimestrale (pag. 5, "il consulente incaricato ha provveduto a individuare l'effetto anatocistico addebitato nel conto corrente n. [redacted]"), di c.m.s. (pag. 11, "a fronte dell'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, la banca convenuta dovrà essere condannata a restituire all'attore la somma di € 5.269,67 con riferimento al conto corrente n. [redacted]") e spese (pag. 11, "ne consegue il diritto da parte dell'attrice di vedere rifuse anche le spese sul conto corrente n. [redacted]"); soltanto nelle conclusioni (pag. 18), e in termini del tutto generici, si accenna a non meglio precisati "rapporti collegati e derivati". Ritiene dunque lo scrivente che la linea di credito per anticipo fatture sia estranea all'oggetto del giudizio, senza che in senso contrario possa assumere rilevanza la mera circostanza che interessi passivi e spese maturati sul c/anticipi siano stati pagati utilizzando le disponibilità del c/c di corrispondenza n. [redacted].

4.10 Spese. Il C.T.U. non ha espunto alcun addebito rilevando che le spese sono state previste per



contratto e che gli addebiti risultano corretti e conformi ai contratti prodotti (vedi amplius integrazione pag. 12). Lo scrivente non ha motivi per discostarsi da quest'opinione.

**4.11. Saldo finale.** Il C.T.U. ha ricalcolato (integrazione pag. 15) il saldo di c/c, procedendo all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi e di tutti gli addebiti per c.m.s. e c.d.f., evidenziando un maggior credito del cliente, alla data del 30.9.2014, pari ad € 52.049,99. Devono tuttavia riaccreditarci € 3.653,77 a titolo di c.d.f. (§ 4.6). La rettifica del saldo di c/c ammonta pertanto ad € 48.396,22 alla data del 30.9.2014 che aggiornati all'attualità tramite applicazione dell'interesse legale su base trimestrale (cfr. art. 120 TUB) pari ad € 834,88 corrispondono ad € 49.231,10. Non compete la rivalutazione monetaria, poiché si tratta di un debito di valuta e l'attrice non ha chiesto liquidarsi il maggior danno ex art. 1224 c.c..

**5. Risarcimento del danno.** L'attrice chiede il risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale di [REDACTED]. In parte la richiesta costituisce un titolo concorrente rispetto all'indebito oggettivo in relazione agli addebiti illegittimi già esaminati sub § 4. In questo senso, la domanda è assorbita dall'accoglimento della prima. Per altra parte la domanda ha, dichiaratamente, una propria autonomia e consiste nella rifusione dei "costi per l'assistenza di [REDACTED] e la redazione della perizia che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio" (citazione pag. 16).

La domanda è infondata, sia perché la spesa della perizia stragiudiziale, diversamente da quella del C.T.P., è normalmente irripetibile, salvi gli estremi della condanna per lite temeraria, sia perché l'attrice non ha prodotto una parcella o fattura quietanzata del perito.

**6. Spese di lite.** Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza. Gli onorari di avvocato si liquidano in dispositivo, tra il valore medio e il massimo di scaglione applicabile (€ 26.001 – € 52.000). Non sussistono le condizioni per la condanna di [REDACTED] per lite temeraria.

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: accerta che il saldo del c/c ordinario n. [REDACTED], acceso da [REDACTED] presso la filiale [REDACTED], deve essere rettificato mediante accredito di € 49.231,10; respinta ogni diversa o maggior pretesa; condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile; pone definitivamente a carico di [REDACTED] le spese di C.T.U..

Torino, 14 giugno 2019







Il Giudice  
(dott. Enrico Astuni)